



COMUNE DI BELLANO

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi tributari	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni.....	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11 - Rimborsi.....	6
Articolo 12 - Contenzioso	7

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Bellano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. . L'imposta si applica per l'intero anno solare vale a dire dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni annualità.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successivi aggiornamenti hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del comma 15 del DL 201/2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale (D.L 34/2019 convertito nella L.58/2019).
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Bellano, per l'intera durata del soggiorno.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bellano.

ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO

1. È soggetto passivo all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Bellano e non risulta iscritto all'anagrafe di Bellano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co.5-bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

ARTICOLO 4 - TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate annualmente con apposito atto dalla Giunta Comunale per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture:
 - a) alberghi a 1 stella;
 - b) alberghi a 2 stelle;
 - c) alberghi a 3 stelle;
 - d) alberghi a 4 stelle;
 - e) alberghi a 5 stelle;
 - f) alberghi a 5 stelle lusso;
 - g) strutture ricettive all'aria aperta-campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
 - h) residenze turistico-alberghiere;
 - i) bed&breakfast, agriturismi e foresterie;
 - j) case e appartamenti vacanze;
 - k) affittacamere;
 - l) case per ferie;
 - m) cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

ARTICOLO 5 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Esenzioni:
 - a) I minori fino al compimento del 12°anno di età;
 - b) I malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo, predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) -i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
2. Agevolazioni:
 - a) le persone che soggiornano per motivi di lavoro in modo periodico anche se non continuativo (per esempio soggiornano dal lunedì al venerdì per più settimane mentre nei sabati e domeniche tornano alla residenza) anche in strutture ricettive diverse, pagheranno, per ciascun anno solare, solo i primi sette giorni di permanenza a condizione che presentino alla struttura

ricettiva una certificazione del datore di lavoro o autocertificazione del lavoratore autonomo con P.IVA stesso attestante il periodo di permanenza sul territorio (che il gestore della struttura dovrà tenere a disposizione per l'eventuale esibizione agli uffici comunali).

In assenza della certificazione sarà dovuta l'imposta di soggiorno per tutti i periodi;

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno di gennaio aprile luglio e ottobre il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi e dall'Infopoint del Comune;
- b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno (conservandone copia);
- d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Bellano.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) Mediante sistema PagoPA;
- b) Mediante bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Bellano o altri pagamenti elettronici

3. Per versamenti inferiori ad € 50,00 mensili, il pagamento potrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al raggiungimento della suddetta somma e comunque entro e non oltre il **16 gennaio** dell'anno successivo.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzioni di spese e diritto, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473 e s.m.i.
2. Per l'omessa incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto a) del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6 comma 2 lettera c) e dell'art. 5 del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come successivamente modificato ed integrato.

ARTICOLO 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscalate coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Bellano, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10(dieci).

ARTICOLO 12 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 22.09.2017

*modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2018, n. 21 del 08.03.2018, n. 32 del 21.03.2020 e
n. 12 del 18.05.2023 e n. 34 del 19.12.2024*